



## ORDINANZA n. 92 del 29 dicembre 2015

**OGGETTO:** Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di altri manufatti pirotecnici durante la festività di fine anno e fino al 7 gennaio 2016.-

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che é consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo invernale, effettuare accensioni di fuochi d'artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi;

**TENUTO CONTO** che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;

**CONSIDERATO** che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazioni di tali effetti in conseguenza delle reazioni chimiche e termiche:

**TENUTO CONTO** del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi e rischio di perdere la vita,

**CHE** l'esplosione di materiale pirotecnico può determinare notevole stress ad anziani, bambini e soggetti cardiopatici;

**CONSIDERATO** che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali rischi di produrre intralcio alla viabilità e potenziali incidenti stradali:

**TENUTO CONTO** che lo scoppio di petardi e, in generale, materiale pirico potrebbe anche causare danni ingenti al patrimonio pubblico e/o privato;

**PRESO ATTO** che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi in concomitanza soprattutto dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno e, più in generale, durante le intere festività natalizie;

**CONSIDERATO** pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplosivo o no, nel territorio comunale;

**RITENUTO** altresì necessario limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni, strutture sanitarie e/o strutture ricettive:

**DATO ATTO** che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 57 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), l'art. 110 del R.D. 635/1940 (Reg.to TULPS) e l'art. 703 del C.P.;

**VISTO** il D. Lgs. 58/2010, attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza immediata e fino al 7 gennaio 2016, é vietato l'utilizzo di botti e petardi; altresì é vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di autorizzazione di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

- Di effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnici in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- L'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- L'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 58/2010;
- Coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, dovranno limitare e controllare l'utilizzo di fuochi pirotecnici posti in libera vendita, comunque evitando il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- I genitori e tutori di minori vigileranno sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, ed evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
- I proprietari di animali d'affezione vigileranno e si attiveranno affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone ed agli animali medesimi;

Le violazioni alle suddette disposizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

dalla Residenza Comunale, addì 29 dicembre 2015

**IL SINDACO**

**Dott. Vincenzo D'OTTAVIO**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*